

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

## COMUNE DI CHARVENSOD

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 48

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

<b>Cognome e Nome – Carica</b>	<b>Presente</b>
SUBET Ennio - Sindaco	Sì
VIERIN Isidoro - Vice Sindaco	Sì
GALLO Antonio - Assessore	No
LOMBARDO Franco - Assessore	Sì
VONA Claudio - Consigliere	Sì
COME' Sara - Consigliere	Sì
BORBESY Ronny - Assessore	Sì
VIERIN Eva - Consigliere	Sì
BORBESY Nadia - Consigliere	Sì
COME' René - Consigliere	No
ALBANEY Joel - Consigliere	Sì
LUCIANAZ Manuela - Consigliere	Sì
CHUC Laurent - Consigliere	Sì
BOLLON Ester - Consigliere	No
SAVIOZ Pierre - Consigliere	Sì
<hr/>	
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor CHIARELLA dott. Antonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SUBET Ennio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione del bilancio, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

**VISTO** l'art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

**VISTA la legge regionale n. 31 del 21/11/2012** e in particolare il comma 15 dell'art. 8 il quale ha fissato al 28 febbraio 2013 la data ultima per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali della Valle d'Aosta;

**VISTO** l'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;

**CONSIDERATO** che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo introdotta dal sopra indicato articolo, per quanto riguarda le modalità applicative del tributo, la definizione della base imponibile e delle aliquote di base, oltre che dei relativi aumenti adottabili dai Comuni, l'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto una modifica sostanziale alla struttura dell'entrata, prevedendo in particolare che dal 2013 il tributo versato dai contribuenti sarà di spettanza esclusiva del Comune, con l'unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che verrà riservato allo Stato, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 05 del 17 febbraio 2013, con cui il Comune ha provveduto ad approvare le aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2013;

**CONSIDERATO** che con gli artt. 1 e 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte ulteriori modifiche all'impianto normativo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2013, con particolare riferimento all'esenzione dall'imposta delle abitazioni principali e relative pertinenze per il primo semestre 2013, poi

confermata anche per il secondo semestre, alla reintroduzione della possibilità per il Comune di equiparare all'abitazione principale l'immobile concesso in uso gratuito ai parenti, ed all'introduzione di altre agevolazioni/esenzioni;

**VISTO** l'art. 8, comma 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che *«per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»*;

**RITENUTO**, alla luce delle modifiche normative introdotte nel corso del 2013, di dover aggiornare il regolamento di disciplina dell'Imposta municipale propria approvato dal Comune con delibera consiliare n. 30 del 25 ottobre 2012;

**TENUTO CONTO** che, con nota assunta agli atti al prot. n. 8375 del 25/11/2013, il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA) ha comunicato che il Consiglio di amministrazione ha approvato lo schema aggiornato di regolamento tipo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2013, con deliberazione n. 83/2013 del 5 novembre 2013;

**RITENUTO** pertanto opportuno fare proprio lo schema di regolamento tipo approvato dal C.E.L.V.A., specificando che il regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2013;

**PRESO ATTO** che la Commissione comunale, nominata con deliberazione consiliare nr. 25 del 24/06/2010, si è riunita in data 28 novembre 2013 e i componenti presenti (Sindaco, Segretario Comunale, Consigliera VIERIN Eva e i dipendenti comunali FOLETTO Attilio del Servizio tecnico e BIONAZ Maria Pia del Servizio tributi) hanno espresso all'unanimità parere favorevole per l'approvazione del regolamento di cui trattasi, così come risulta allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**UDITO** *l'intervento del consigliere di minoranza Sig. Savioz Pierre il quale richiede l'applicazione della esenzione della abitazione principale a per tutte le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado e non limitatamente ad una sola;*

**UDITO**, inoltre, l'intervento del capo-gruppo della minoranza Sig. Chuc Laurent il quale fa presente che non ha potuto partecipare alla predetta seduta della commissione tributi e che, pur considerando migliorativo il regolamento come è stato proposto dalla commissione medesima, ritiene che sarebbe opportuno prevedere l'esenzione dell'IMU per le aree libere in Zone A dove è possibile realizzare soltanto degli interrati;

**SENTITO** il Sindaco replicare e precisare quanto segue in merito alle dichiarazioni dei suddetti 2 consiglieri di minoranza:

-la normativa IMU vigente permette l'esenzione per abitazione principale ad un solo alloggio in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado. L'unicità della agevolazione risulta rafforzata dalla disposizione che il Comune dovrà procedere d'ufficio per esentare l'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto

passivo, naturalmente a condizione della sussistenza dei requisiti richiesti per essere considerata abitazione principale;

- non è fattibile esentare dall'IMU i terreni all'interno di zone A in quanto non possono essere considerati privi di potenzialità edificatoria essendo possibile realizzare degli interrati. Per tali terreni il Consiglio Comunale con deliberazione n° 5 del giorno 8 febbraio 2013 ha approvato con votazione unanime gli appositi valori di aree edificabili. Comunque si riserva di verificare se esiste la possibilità di inserire tale esenzione nel regolamento comunale e di comunicarne l'esito in una prossima seduta consiliare;

– l'esenzione dei terreni agricoli in Valle d'Aosta è una conseguenza dalla normativa statale la quale prevede tale agevolazioni per i terreni rientranti nei territori considerati montani e, quindi, per tutti i Comuni della nostra Regione.

**RICHIAMATO** l'art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alla competenza all'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

**RICHIAMATO** l'art. 12, lettera i) del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli necessari ai sensi di legge resi dal Segretario comunale;

**VISTO** il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano:

Presenti.	n. 12
Votanti:	n. 12
Favorevoli	n. 09
Contrari	n. 00
Astenuti	n. 03 (CHUC Laurent, LUCIANAZ Manuela e SAVIOZ Pierre)

## **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche evidenziate in premessa e, quindi, il nuovo regolamento di disciplina dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, sostituendo il precedente regolamento approvato con propria deliberazione n. 30 del 25/10/2012, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. di stabilire che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to SUBET Ennio

Il Segretario Comunale  
f.to CHIARELLA dott. Antonio

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 03/12/2013 ai sensi della legge regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Charvensod, lì 03/12/2013

Il Segretario Comunale  
f.to CHIARELLA dott. Antonio

---

---

**E S E C U T I V I T A '**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter.

Charvensod, lì 03/12/2013

Il Segretario Comunale  
f.to CHIARELLA dott. Antonio

---

---

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Charvensod , lì

Il Segretario Comunale  
CHIARELLA dott. Antonio